



Prefettura di Nuoro - Ufficio territoriale del Governo

Nuoro, data protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari

LORO SEDI

e p.c.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

NUORO

Alla Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale della Protezione Civile

CAGLIARI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19.

Per effetto del D.P.C.M. in data 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 97 dell'11 aprile 2020 (in seguito Decreto), in vigore dal 14 aprile, con cui sostanzialmente si riordinano, sistematizzano e innovano le precedenti discipline emergenziali di cui ai DPCM dell'8, 9, 11, 22 marzo e del 1 aprile 2020, conseguentemente abrogate, viene disposta fino al 3 maggio p.v. l'applicazione sull'intero territorio nazionale di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il decreto ripropone le generali misure di informazione e prevenzione già introdotte, nell'ottica del distanziamento sociale, con i precedenti provvedimenti, disciplinando l'ingresso delle persone fisiche nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, dettando disposizioni per le navi da crociera e navi di bandiera estera.

Nel Decreto viene confermata e prorogata fino al 3 maggio prossimo la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali nell'intero Paese.

Al fine di garantire i beni di prima necessità, i servizi essenziali e di pubblica utilità, i farmaci e i dispositivi medico-chirurgici, nel Decreto sono tuttavia indicate, negli appositi allegati, le attività commerciali e produttive che sono **consentite**.

Nello specifico, nell'*allegato 1* sono elencate le 28 attività consentite di **commercio al dettaglio**, nell'*allegato 2* le 4 tipologie consentite di **servizi alla persona**, mentre nell'*allegato 3* figurano 90 attività identificate per **codice ATECO**. Inoltre i commi 4 e 5 dell'art. 2 del Decreto autorizzano la prosecuzione dei **servizi di pubblica utilità, dei servizi essenziali di cui alla legge 146/90 e della produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari**: orbene, per tutte le suindicate tipologie di attività è consentita la prosecuzione senza necessità di comunicazione alcuna alla Prefettura.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'unità produttiva, le attività:

1. che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'*allegato 3*;



Prefettura di Nuoro - Ufficio territoriale del Governo

2. che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
3. che sono funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
4. degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
5. dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Il predetto art. 2 amplia, pertanto, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al **punto 5** di cui sopra, per le quali, inoltre, non vi è più l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione prefettizia, bensì quello della previa comunicazione al Prefetto, che legittima allo svolgimento dell'attività fino ad eventuale sospensione da parte della suddetta autorità.

Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l'obbligo della comunicazione, il Prefetto possa adottare il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione interessata. Tale interlocuzione consentirà di integrare le valutazioni scaturite dal controllo assicurato dalla Prefettura con le considerazioni di ordine economico, sociale e sanitario della Regione.

Nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto dal comma 12 dell'art.2 anche con riferimento alle **attività sospese**, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione e per la spedizione verso terzi di merci giacenti e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Per l'analisi istruttoria delle comunicazioni pervenute ai fini della prosecuzione di attività non direttamente assentite dal Decreto ci si avvale di un apposito *Gruppo di Consultazione*, attivato con provvedimento prefettizio in data 25 marzo u.s. e costituito oltre che dal rappresentante del Governo o suo delegato, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza o suo delegato e dal Presidente della Camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato o suo delegato.

Si informa che la modulistica utile, insieme alla normativa di riferimento, è disponibile sul sito della Prefettura, nella sezione "*Coronavirus*".

Va sottolineato che con Ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, avvalendosi della facoltà confermata in capo alle Regioni dall'art.8 comma 3 del Decreto, di applicare misure di contenimento più restrittive, nel disporre la proroga fino al 26 aprile 2020 su tutto il territorio regionale delle restrizioni già statuite, ha previsto anche il mantenimento della chiusura delle attività:

- di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- di commercio al dettaglio di libri;
- di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonato;



Prefettura di Nuoro - Ufficio territoriale del Governo

- di apertura al pubblico degli studi professionali.

Nella suddetta ordinanza regionale si dispone inoltre la chiusura degli esercizi commerciali, oltre che nelle giornate domenicali, nelle giornate festive del **25 aprile e del 1° maggio** p.v., ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole. Nel contempo, nel confermare la chiusura e l'interdizione dei parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico all'accesso delle persone, si dispone l'estensione del divieto alle **spiagge** site nel territorio regionale.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL., nella qualità di Ufficiali di Governo, sul disposto dell'art.1 lett. i, ultima parte del Decreto, che conferma la sospensione oltre che delle commemorazioni civili anche di quelle religiose ivi comprese quelle funebri; nell'ambito dell'intero sistema delle misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19 si impone difatti la massima e rigorosa osservanza del divieto dei contatti interpersonali legati all'esternazione delle condoglianze.

Si confida nella più attenta e appropriata informazione in favore delle comunità amministrative, ringraziando per la collaborazione.

IL PREFETTO
Braccese